



FÙLCROS NEWS

Lavoro autonomo occasionale: nuovo obbligo di comunicazione preventiva

Al fine di contrastare forme elusive nell'utilizzo del lavoro autonomo occasionale, la legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L.146/2021) ha introdotto un nuovo adempimento per il committente, che consiste nell'effettuare una preventiva comunicazione all'Ispettorato del lavoro, competente per territorio.

Tale comunicazione, può essere effettuata tramite SMS o posta elettronica e va effettuata a partire dal 22/12/2021 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della nuova disposizione normativa).

Per il mancato adempimento è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

La *ratio* della norma è di evitare l'abuso di tale tipologia contrattuale in particolari settori economici quale strumento per mascherare rapporti di lavoro subordinato e per ridurre il costo del lavoro.

Ad oggi, nonostante l'obbligo di preventiva comunicazione, mancano ancora istruzioni operative e chiarimenti.

In questo stato di incertezza, in considerazione anche della sanzione prevista per la mancata comunicazione, si consiglia a tutti coloro che dovessero instaurare un rapporto di lavoro autonomo occasionale a comunicare preventivamente a mezzo pec all'ispettorato del lavoro competente per territorio (ad esempio, per la provincia di Rimini la pec è ITL.RIMINI@PEC.ISPETTORATO.GOV.IT) i seguenti dati:

- Codice fiscale società/ditta

- Codice fiscale Lavoratore
- indicare le giornate precise di effettiva prestazione in un arco temporale non superiore ai 30 giorni, al termine dei quali la comunicazione dovrà essere ripresentata.

Esempio

- codice fiscale Azienda XXXXXXXXXXXX
- codice fiscale Lavoratore YYYYYYYY
- prestazione AUTONOMO OCCASIONALE nelle giornate di DD/MM/YYYY- DD/MM/YYYY - DD/MM/YYYY - DD/MM/YYYY -